



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

DICIANNOVESIMA RIUNIONE – 21 GIUGNO 2016 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 69

D. La società di cui si vuole determinare la dimensione aziendale ai fini della verifica dell'ammissibilità al Fondo di garanzia per le PMI è detenuta per il 33,33% dalla FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – FRIULIA S.P.A.. Tale finanziaria fa capo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e, dunque, rientrerebbe tra le società pubbliche di partecipazione. Si chiede se in tale situazione possa trovare applicazione la disciplina prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del D.M. 18/04/2005 oppure se, poiché la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia detiene di fatto (tramite tale finanziaria) più del 25% del capitale sociale dell'impresa, trovi invece applicazione la disciplina del comma 8 dello stesso articolo 3 del D.M. 18/04/2005. Da ultimo si specifica che i restanti soci della società in esame sono tre persone fisiche delle quali una detiene il 13,33% del capitale e le altre due ciascuna il 26,67%. **(CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – 19^ RIUNIONE – 21/06/2016) (INVESTITORI ISTITUZIONALI)**

R. *Nel calcolo della dimensione aziendale, sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, assumono particolare rilevanza sia le partecipazioni detenute da parte di enti pubblici (così come anche riportate all'articolo 3, comma 8, del D.M. 18 aprile 2005), sia le partecipazioni detenute da parte di particolari categorie di investitori (articolo 3, comma 3, del D.M. 18 aprile 2005). In merito, giova richiamare quanto già affermato dalla Commissione in risposta ai quesiti n. 6 e n. 26 della raccolta.*

In relazione alla fattispecie illustrata nel quesito, fattispecie che presenta una partecipazione nell'impresa di cui si vuole calcolare la dimensione da parte di un investitore istituzionale che a sua volta è partecipato da ente pubblico, si fa presente che la partecipazione nel capitale dell'impresa di cui bisogna calcolare la dimensione da parte di un investitore istituzionale a partecipazione pubblica non realizza una forma di partecipazione indiretta da parte di un ente pubblico ex articolo 3, comma 8, del D.M. 18 aprile 2005, che tra l'altro recita testualmente: "Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese". Pertanto nel caso rappresentato nel quesito non si applica quanto previsto dal citato articolo 3, comma 8, del D.M. 18 aprile 2005.



N. 70

D. ---. (19^ RIUNIONE – 21/06/2016) (NATURA DELLA DEFINIZIONE DI PMI DI CUI ALLA RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE)

R. *Da più parti e in relazione a diverse fattispecie questa Commissione è sollecitata a chiarire la natura, vincolante o meno, della definizione di PMI codificata dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003 e dal conseguente decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005.*

A questo fine occorre innanzitutto precisare che nel diritto comunitario la Raccomandazione, diversamente dal Regolamento e dalla Direttiva, ha carattere non vincolante in quanto tale.

D'altra parte, laddove un atto giuridicamente vincolante, sia comunitario (Regolamento, Direttiva), sia nazionale (Legge, Decreto legislativo, Decreto-legge, ...), a qualsiasi livello territoriale, faccia espressamente riferimento a una Raccomandazione, la stessa diventa, indirettamente, vincolante.

Due casi particolarmente significativi a questo riguardo sono:

1) il Regolamento REACH sulla registrazione delle sostanze chimiche (Reg. (CE) 1907/2006);

2) il Regolamento GBER sugli aiuti di Stato (Reg. (UE) 651/2014).

In particolare, in virtù di quest'ultimo, la definizione di PMI di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE diventa vincolante ogni volta che siamo in presenza di agevolazioni alle imprese qualificabili come aiuti di Stato che, come noto, sono soggetti, ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, al vaglio preventivo (o successivo) dell'Esecutivo comunitario.

L'unica flessibilità concessa agli Stati membri in questo caso è la possibilità di adottare, motivandole adeguatamente, definizioni più restrittive.

Al di fuori di questa fattispecie è del tutto legittimo adottare definizioni non collimanti con quella codificata nella Raccomandazione.

Un caso tipico di questa seconda fattispecie è la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica precedenti direttive (la cosiddetta "Direttiva bail-in").

Questa Direttiva, all'articolo 2 "Definizioni", recita: "107) «microimprese, piccole e medie imprese»: microimprese, piccole e medie imprese quali definite in base al criterio del fatturato annuo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE".

Siamo dunque in presenza, nel testo di una Direttiva, di una definizione semplificata, adattata alle esigenze specifiche del caso. Si noti che in questo caso la definizione adottata prescinde proprio da quello che di regola viene considerato l'elemento maggiormente qualificante della definizione, il numero di lavoratori impiegati, e rinuncia altresì ad addentrarsi nella definizione di impresa associata/collegata.

Merita a questo proposito rilevare che nel Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante il recepimento della Direttiva bail-in, non è ripresa alcuna definizione di PMI.

Nonostante questa rilevante omissione, non vi è alcun dubbio che la definizione presente nella Direttiva bail-in, come sopra riportata, resta di applicazione, anche se non espressamente riportata nel provvedimento di recepimento.

Una diversa definizione potrebbe applicarsi, a livello nazionale, solo in presenza di due condizioni:

1) dovrebbe essere più restrittiva di quella presente nella Direttiva, come sopra riportata;

2) dovrebbe essere esplicitamente descritta nel testo del provvedimento legislativo nazionale di riferimento e motivata.